



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

SEGRETERIA GENERALE

ATTIVITÀ DI AUDIT

ANNO 2018

PREMESSA

In premessa, va precisato che la presente relazione riprende l'impianto espositivo della precedente redatta per l'anno 2017, mutuando parte degli argomenti oggetto di trattazione ed implementando principalmente la sezione afferente il "controllo successivo" degli atti prodotti ed approvati dall'Ente nel corso del 2018, non trascurando, altresì, la trattazione dei dettami normativi e la loro evoluzione, nonché l'attività procedimentale e regolamentare svolta nel precorso anno, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "controlli interni", "anticorruzione" e "trasparenza".

Per quanto sopra esplicitato, come già argomentato nella precedente relazione, si ritiene doveroso richiamare l'attività svolta dal legislatore negli ultimi anni, che trova la sua concretezza con l'emanazione dei provvedimenti normativi relativi alle materie oggetto di trattazione. Il legislatore, infatti, nel 2012 ha approvato la legge sulla prevenzione della corruzione, [Legge n. 190/12](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che prevede importanti modifiche dell'agire pubblico ed ha reso il dirigente maggiormente responsabile per i comportamenti di *maladministration* interni sia dell'organico amministrativo che degli Organi politici. Nel 2013 il legislatore ha poi inteso introdurre normative sulla trasparenza dell'attività amministrativa con il [Decreto Legislativo n. 33/13](#), mentre col [Decreto Legislativo n. 39/13](#) ha disciplinato le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi politici e amministrativi nelle amministrazioni.

In ultimo, Il [Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#) recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, attua la delega di cui all'articolo 7 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche*”, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei Cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Il richiamato [D.lgs. n. 97 del 25/5/2016](#), in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che classifica come diritto fondamentale accedere alle informazioni delle PP.AA. ed in analogia con gli ordinamenti aventi il “*Freedom of information act*” (FOIA), ha introdotto il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per effetto delle superiori norme vengono quindi a coesistere tre modalità di esercizio del diritto di accesso:

- 1) **L'accesso documentale** agli atti ex art. 22 della Legge n. 241/90 consistente nel diritto dei richiedenti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in quanto direttamente e concretamente interessati, quali titolari di posizioni giuridiche rilevanti collegate al documento a cui si chiede l'accesso;
- 2) **L'accesso civico** o accesso civico semplice, già previsto dall'art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel testo originario, che chiunque può esercitare in assenza di una posizione giuridicamente rilevante ma limitato ai soli atti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, di cui in risposta viene a sanarsi l'inosservanza con la pubblicazione;
- 3) **L'accesso civico generalizzato** introdotto dall'art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013, definito come il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i limiti e le esclusioni introdotti dal D.lgs. n. 97/2016 (artt. 5-bis e 5-ter del D.lgs. n. 33/2013).

Nel tempo si è passati da un accesso documentale o procedimentale, di cui alla [legge n. 241/1990](#), esercitabile dagli individui che vantano una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e che presentano un interesse diretto, concreto e attuale; al [decreto legislativo n. 33/2013](#) (decreto trasparenza), che ha introdotto un accesso civico di portata generale, previsto all'art. 5, il quale

esplica la trasparenza in funzione di una “accessibilità totale” alle informazioni per le quali è prevista la pubblicazione, senza la necessaria sussistenza dei suddetti requisiti.

L’innovazione radicale ha però riguardato l’introduzione nel nostro ordinamento *dell’accesso civico generalizzato*, disciplinato dal d.lgs. n. 97/2016, che modifica il decreto trasparenza, equivalente al FOIA, *Freedom of Information Act*, di origine statunitense. Tale tipo di accesso consente a chiunque di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni con i soli, ovvi, limiti legali.

Spostare il baricentro della trasparenza dal diritto di accesso documentale alla pubblicazione *online*, fino ad arrivare all’accessibilità totale, significa porsi in antitesi rispetto alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti e nelle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle amministrazioni. È lo stesso art. 5-bis del decreto trasparenza che prova a cercare un punto di equilibrio tra la “finalità di rilevante interesse pubblico” della trasparenza con il *rispetto della finalità pubblica* (di pari rilevanza) della *protezione dei dati personali degli individui*.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni devono o possono rifiutare l’*accesso generalizzato*.

In caso di eccezioni assolute, art. 5-bis, co. 3, l’accesso generalizzato è escluso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni. Solo una fonte di rango legislativo può giustificare la compressione del diritto a conoscere. Le eccezioni assolute, ricorrono in caso di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1 della legge n. 241 del 1990.

In presenza di eccezioni assolute, l’Amministrazione è tenuta a rifiutare l’accesso, ovvero a consentirlo secondo condizioni, modalità e limiti previsti da norme di legge.

La disciplina dell’*accesso civico generalizzato* prevede la possibilità di rigettare l’istanza, qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel riformato art. 5-bis, co. 1 del D.lgs. n. 33/2013. In particolare:

a) *la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico*, che ineriscono alla prevenzione dei reati e all’incolumità delle persone;

- b) *la sicurezza nazionale che è un bene costituzionale*, costituendo interesse essenziale, con una chiara espressione di preminenza, in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato;
- c) *la difesa e le questioni militari*. Il concetto di difesa trova fondamento nell'individuazione di un interesse costituzionale superiore espressamente riconosciuto all'art. 52, co. 1 della Costituzione e declinato con riferimento alla difesa della Patria. La difesa del territorio nazionale è oggetto di accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente responsabilità dello Stato anche in sede internazionale;
- d) *le relazioni internazionali* che riguardano i rapporti intercorrenti gli Stati sovrani e per estensione i rapporti tra i vari soggetti internazionali. Quindi per Relazioni internazionali non intendiamo solamente la politica estera di uno stato, ma il "sistema internazionale", nel quale operano vari attori a diversi livelli;
- e) *la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato*. La definizione di questi concetti, è ricavabile dalla previsione normativa dell'art. 24, co. 6 lett. b) della legge n. 241/1990, riguardo ai "processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria";
- f) *la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento*. Esulano dall'accesso civico generalizzato gli atti giudiziari, di polizia giudiziaria, gli atti processuali e tutti quelli privi di carattere amministrativo. Atti che, laddove acquisiti al processo, seguiranno per l'ostensione i codici di rito al medesimo applicabili;
- g) *il regolare svolgimento di attività ispettive*. L'attività ispettiva è preordinata ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle amministrazioni.

Il decreto trasparenza non si ferma solo agli interessi pubblici ma si occupa anche del pregiudizio che dall'accesso generalizzato possa derivare alla tutela di interessi privati specificamente individuati. Essi, per quanto di nostro interesse, si riferiscono, tra gli altri, alla protezione dei dati personali e alla libertà e alla segretezza della corrispondenza (oltre che agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali).

L'accesso civico generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto "alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia".

Con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi ad oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l'ente destinatario dell'istanza deve valutare, se la conoscenza da parte di

chiunque del dato personale richiesto, arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. Si potrà ottenere il rigetto dell'istanza, se tale pregiudizio è esistente, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

È necessario tenere in considerazione le motivazioni fornite dal soggetto controinteressato, il quale, nelle ipotesi in esame, deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato (come previsto dall'art. 5. co.5, del decreto trasparenza, per cui “[...] l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5-bis, co. 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, [...]”). Le motivazioni costituiscono indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione spetta all'ente e va condotta in caso di silenzio del soggetto controinteressato.

Così come stabilito dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ogni trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale, inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al *Codice privacy* e al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche, quindi dati personali, non necessarie al raggiungimento del suddetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali presenti.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica).

L'amministrazione, dunque, è chiamata a compiere un difficile bilanciamento fra due interessi, la conoscibilità e la riservatezza, entrambi riferibili ai privati, quali istanti e controinteressati.

Appare doveroso evidenziare che il decreto in questione turba non poco l'equilibrio tra la trasparenza e la *privacy*. Infatti, superata la vecchia barriera della generale segretezza dell'azione amministrativa, sorge ora il problema della tutela della riservatezza dei privati, soprattutto alla luce degli obblighi di pubblicazione sui siti *web* previsti dallo stesso decreto trasparenza per le pubbliche amministrazioni.

Il principio di trasparenza amministrativa e soprattutto il diritto di accesso, invero, vengono esercitati senza limitazioni, finché non si scontrano con i dati personali che sono contenuti nelle informazioni ad oggetto della relativa istanza.

In conclusione, è evidente che il bilanciamento fra la trasparenza e la *privacy* dovrà ripetersi peculiarmente nel tempo a causa dell'evoluzione normativa e dello sviluppo tecnologico. Ciò renderà sempre più difficile stabilire quando prevale il diritto alla riservatezza e quando, invece, prevale la trasparenza amministrativa, e quindi, quando tutelare la *privacy* dei privati e quando, invece, permettergli una conoscibilità diffusa di dati e informazioni.

In relazione alla libertà e segretezza della corrispondenza, l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alle stesse. È una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall'art. 15 Costituzione.

Tale tutela, che si estende anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, comitati ecc., copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata, ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente.

Alla luce di quanto detto, l'ente destinatario dell'istanza di accesso generalizzato dovrà tenere in considerazione la natura della stessa, le intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza e la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati, compresi eventuali soggetti terzi citati all'interno della comunicazione. E quindi anche in tal caso si richiama la necessità di un bilanciamento a fronte di informazioni personali, ben più complesse dei dati personali, cui l'amministrazione deve sopperire per svolgere al meglio le attività ad essa riservate dal decreto trasparenza.

L'Amministrazione comunale, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa, con Delibera di G.M. 68 del 08/06/2018, avente ad oggetto: "Regolamento UE 679/2016 - Approvazione Misure Organizzative in materia di Dati Personali (Privacy)", ha approvato il

“Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. Inoltre, avendo la norma previsto l’individuazione del Responsabili della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell’5 del richiamato Regolamento che così recita: [...] *“Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con “RPD”) è individuato dall’organo di indirizzo politico nella figura di un dipendente di ruolo del Comune, ovvero nella figura di un professionista o società, la cui scelta avverrà tramite procedura comparativa”*, con Determina dirigenziale n. 460 del 21/12/2018 è stato disposto l’affidamento alla Ditta “CONFEDERAZIONE & SERVIZI S.r.l.” con sede a Siracusa, in via Turchia, 2.

RICHIAMI NORMATIVI E LORO EVOLUZIONE

Come esplicitato nella precedente relazione, con l’entrata in vigore del [D.L. n. 174/2011](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 vengono inserite “le nuove disposizioni” nel Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che impongono agli Enti locali l’adozione di apposito regolamento con cui disciplinare il *“sistema dei controlli interni”* e la costituzione dell’Autorità di Audit.

[..] “Tutte le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (indipendentemente dalla dimensione), in base al nuovo articolo 147 del TUEL, devono approvare in Consiglio un regolamento sui controlli di regolarità amministrativa e contabile dei propri atti, sul controllo di gestione e sulla verifica dei programmi.

Essi sono tenuti a definire anche nuove norme del regolamento di contabilità per il costante controllo degli equilibri finanziari.

Gli Enti Locali con popolazione superiore a centomila abitanti devono anche definire nel regolamento dei controlli interni (per applicarle sin dal 2013) disposizioni sul controllo strategico, la verifica dell’andamento degli organismi esterni (in particolare delle società partecipate) e il controllo sulla qualità dei servizi.

Questi tre elementi, peraltro, per quanto ad applicazione differita (nel 2014 per gli Enti con popolazione superiore a 50mila abitanti e nel 2015 per quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti), devono essere comunque considerati nei regolamenti da tutte le Amministrazioni locali.

Infatti, il controllo strategico è strettamente connesso alla verifica dei programmi, il controllo sugli organismi partecipati è reso obbligatorio dalle numerose norme che impongono agli Enti Locali la vigilanza su tali realtà (si pensi alle disposizioni sul divieto di ripiano delle perdite), mentre il controllo sulla qualità dei servizi è necessario, sia in funzione di quanto previsto per i contratti di

servizio (articolo 113, comma 11 del TUEL) e le carte dei servizi (articolo 2, comma 461, legge 244/2007) sia in base alle norme (articoli 312-325 del DPR 207/2010) sulle verifica di conformità negli appalti di servizi...

... Gli Enti Locali, quindi, devono definire regole articolate, tenendo conto sia dei sistemi di audit esistenti (ad esempio i riscontri della regolarità amministrativa e contabile, la verifica del budget e degli obiettivi del Peg, la valutazione della performance delle risorse umane, gli eventuali sistemi di contabilità analitica rapportati al controllo di gestione), sia delle necessità di innovazione”.

Tuttavia, il contesto dinamico e le successive evoluzioni hanno imposto al legislatore riflessioni sull'adeguatezza dei controlli in essere e sulla necessità di migliorarli o integrarli, anche in ragione del principio del coordinamento della finanza pubblica - ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali sulla base degli impegni comunitari - che ha determinato, da un lato, la previsione di vincoli sempre più stringenti alle politiche di bilancio degli Enti territoriali e, dall'altro, l'intensificazione, in controtendenza rispetto al passato, del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli Enti, affidato alla Corte dei conti.

Il processo di rinnovamento del sistema dei controlli ha trovato dettagliata disciplina nel [D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009](#), (c.d. Decreto Brunetta) che ha definito il concetto di valutazione delle *performance* individuali e organizzative del personale della pubblica amministrazione (compresi dunque gli Enti territoriali) da esercitarsi attraverso Organismi indipendenti di valutazione, sottoposto a periodica verifica a seguito della riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e del potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, approvata con [D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123](#) “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*”, a norma dell'art.49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, si ritiene opportuno richiamare i due decreti legislativi emanati di modifica delle previgenti norme: [D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017](#) “*Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e [D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017](#) “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, ai sensi degli articoli 16, commi 1 e 2, e 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

I CONTROLLI INTERNI SUGLI ENTI LOCALI

Il sistema dei controlli interni negli Enti locali ha subito, nell'ultimo decennio, una profonda innovazione, introdotta dal [D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009](#) e, in particolare, [dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#) (*Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali*), provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'[articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), che prevedeva le seguenti tipologie di controlli:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo strategico.
- la valutazione della dirigenza.

Le modifiche introdotte dalla disciplina ([D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009](#) - c.d. *Decreto Brunetta*) innovano in materia di **valutazione della dirigenza**, attribuendo tale valutazione a nuovi soggetti, gli Organismi indipendenti di valutazione, i quali si sostituiscono, in tale attività, ai servizi di controllo interno. La misurazione della *performance* organizzativa e individuale non si limita alla sola dirigenza, ma si estende al personale amministrativo.

Il controllo sulla dirigenza, ora disciplinato per tutte le pubbliche amministrazioni nel citato [D.lgs. n. 150/2009](#), è dunque fuoriuscito dal sistema dei controlli interni dell'Ente locale delineati dal TUEL, per essere strettamente legato alle verifiche attinenti al ciclo strategico dell'Ente.

Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'[articolo 3 del D.L. n. 174/2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#) ha implementato il sistema preesistente, estendendo i controlli alle materie di seguito indicate:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva. Esso trova specifica articolazione normativa nel vigente Regolamento comunale approvato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 39 del 13/11/2013;
- controllo strategico:** è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di coerenza e congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- controllo di gestione:** è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e

risultati;

- d) **controllo sulle società partecipate non quotate:** è finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. La relativa normativa viene disciplinata nel presente Regolamento, ancorché in atto non vi sono società partecipate da questo Ente;
- e) **controllo degli equilibri finanziari:** è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.
- f) **controllo della qualità dei servizi:** è finalizzato a garantire la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, che mediante l'esternalizzazione. L'esercizio del controllo viene integrato dall'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

In ossequio della disciplina dettata dall'art. 148 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), la *Sezione delle Autonomie* della Corte dei Conti è chiamata a fissare le "linee guida" sul corretto funzionamento dei "Controlli interni" negli Enti Locali, con allegato questionario che i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono chiamati a compilare per dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli interni nel corso dell'anno.

Per quanto sopra esplicitato, l'Amministrazione comunale ha ritenuto predisporre un Regolamento comunale *Discipline in materia di "Controlli interni" e "Servizi alla Cittadinanza"* che compendiasse i vari istituti oggetto di redazione del "questionario" per il monitoraggio degli istituti oggetto di verifica annuale e le altre "tipologie di controlli" (richiamate alle superiori lettere a) b) c) d) e) f), ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012.

Il Regolamento comunale *Discipline in materia di "Controlli interni" e "Servizi alla Cittadinanza"* è stato approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 14/12/2017.

Si precisa che in relazione ai "controlli interni" è stata richiamata la normativa disciplinata dal "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013, mentre la normativa sugli "equilibri di bilancio" e sul "controllo di gestione" è stata ripresa

testualmente dal “Regolamento di contabilità armonizzata” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017.

STRUMENTI REGOLAMENTARI ADOTTATI DAL COMUNE DI CARLENTINI

Il Segretario Generale dell’Ente, individuato dalla norma quale Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità (legge 190/2012) e Responsabile per la trasparenza (D.lgs. 33/2013), presiede l’Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 5 del Regolamento sui “controlli interni”, adottato dall’Ente con provvedimento di C.C. n. 39/2013.

Si ritiene, di seguito, opportuno richiamare la relativa normativa regolamentare:

[...] Art. 5

Controllo Successivo

1. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:

- *monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;*
- *rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;*
- *sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Responsabile di P.O. ove vengano ravvisati vizi;*
- *migliorare la qualità degli atti amministrativi;*
- *indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;*
- *attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di identica tipologia;*
- *costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione amministrativa;*
- *collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.*

Si precisa che con l’approvazione del richiamato Regolamento *Discipline in materia di “Controlli interni” e di “Servizi alla Cittadinanza”* sono state apportate delle modifiche parziali all’art. 5, commi 5, 8 e 12, del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013 (Art. 9 “Controllo Successivo”).

Di seguito si riportano integralmente i commi 5, e 8 e 12 modificati:

[...] “Art. 9

Controllo Successivo

*Normativa disciplinata dall’art. 5 del “Regolamento sui controlli interni”
approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013*

5. Sono, inoltre, sottoposte a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni dei Responsabili titolari di posizione organizzativa per le quali ne facciano espressa richiesta:
- il Sindaco;
 - almeno quattro Consiglieri Comunali.
8. Gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la significatività del campione. Tale esame può essere esteso, su iniziativa dell'Organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'Organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione.
12. Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche (almeno quadrimestrali) dalle quali risulti:
- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - b) i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
 - c) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica utilizzata dall'Organismo durante l'attività;
 - d) le osservazioni dell'autorità di Audit relative ad aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica non espressamente previsti ma che l'Organismo ritenga opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo”.

Per esigenza espositiva, si ritiene opportuno richiamare l'art. 38 del Regolamento approvato con provvedimento di C.C. n. 29 del 14/12/2017:

[...] “Art. 38

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di Consiglio comunale che lo approva in via definitiva.
2. Il presente Regolamento sostituisce la disciplina dettata con precedenti regolamenti nelle materie oggetto di trattazione con il presente.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in merito alle materie trattate.”.

ULTERIORI STRUMENTI REGOLAMENTARI ADOTTATI

Con delibera di Giunta Municipale n. 125 del 08/10/2014, per esigenze di economia procedurale, è stato istituito un unico gruppo di lavoro sia per l'esercizio di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva da parte dell'Autorità Audit oltre che per l'esercizio delle funzioni demandate all'Autorità locale anticorruzione a presidio dei meccanismi di attuazione e controllo idonei a prevenirne il rischio di corruzione.

Inoltre, il Comune di Carlentini per ottemperare agli obblighi di pubblicazione e trasparenza e prevenire il fenomeno corruttivo si è munito di strumenti regolamentari approvati con i seguenti provvedimenti:

- ✓ con Delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2013 è stato approvato il *“Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nel Comune di Carlentini”*;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 99 del 22/07/2014 è stato approvato il *“Regolamento Comunale sulla trasparenza e l’integrità”*;
- ✓ con Delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013 è stato approvato il *“Regolamento sul sistema dei controlli interni”*;
- ✓ con Delibera di C.C. n. 11 del 22/07/2014 è stato approvato il *“Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei Componenti degli Organi di indirizzo politico Titolari di cariche elettive e di governo”*;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 35 del 05/05/2016, è stato approvato il *Regolamento per la “Disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”*, di cui si è disposta la trasmissione alla Presidenza del Consiglio per l’approvazione da parte dell’Organo competente;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 69 del 15/09/2015, è stato approvato il *“Regolamento comunale sul sistema di valutazione delle performance dei Dipendenti”*, integrato con delibera di G.M. n. 67 del 01/08/2016 *“Integrazione parziale del Regolamento comunale sul sistema di valutazione della performance dei dipendenti, approvato con provvedimento di G.M. n. 69 del 15/09/2015. Aggiunta del comma 3 all’art. 9 del richiamato Regolamento”*, disposta con Delibera di G.M. n. 67 del 01/08/2016;
- ✓ con Delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017 è stato approvato il *“Regolamento di contabilità armonizzato, ai sensi del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014”*.

Per ciò che concerne il controllo sulla regolarità amministrativo contabile, sono stati implementati e resi più stringenti dal [D.L. n. 174/2012](#) i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria, stabilendosi che tale parere debba essere richiesto non solo per le proposte di delibere sottoposte alla Giunta e al Consiglio che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

- ✓ con Delibera di C.C. n. 29 del 14/12/2017 è stato approvato il Regolamento comunale *Discipline in materia di “Controlli interni” e “Servizi alla Cittadinanza”*. Come esplicitato, si precisa che in relazione ai “controlli interni” è stata richiamata la normativa disciplinata dal “Regolamento sul sistema dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013, mentre la normativa sugli “equilibri di bilancio” e sul “controllo di gestione” è stata ripresa testualmente dal “Regolamento di contabilità armonizzata” approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017.

Per ciò che concerne l'Accesso Civico, istituito introdotto dal D.lgs. 33/2013, inteso come diritto dei cittadini di accedere direttamente, immediatamente e senza autenticazione nei siti istituzionali ai documenti, informazioni e dati sulla organizzazione e l'attività della P.A., a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 (FOIA) l'Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in ottemperanza alle Linee guida dettate dall'ANAC con delibera n. 1309/2016, ha provveduto a munirsi di strumento regolamentare per disciplinare l'esercizio del diritto di Accesso Civico (generalizzato e non).

Il “Regolamento per l'Accesso Civico e l'Accesso Civico Generalizzato” è stato approvato dal Comune di Carlentini con delibera di G. M. n. 100 del 5/10/2017, divenuta esecutiva il 5/10/2017.

Per esigenza espositiva, si ritiene opportuno richiamare l'art. 6 del Regolamento che prevede l'istituzione del “Registro degli Accessi” e la nomina del “Responsabile dell'Accesso Civico”.

Il Responsabile dell'Accesso Civico, come disciplinato dal comma 2, è individuato tra i Dirigenti/Responsabili di Settore/Area dell'Ente, come previsto dalla normativa.

Si ritiene, di seguito, appropriato richiamare la relativa normativa regolamentare:

[...] “Art. 6

Registro degli accessi e Responsabile dell'Accesso Civico

1. Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione comunale dovranno essere

registrate in ordine cronologico nel “Registro degli accessi”, accessibile al RPCT, al Responsabile dell’Accesso Civico ed ai Responsabili di Settore/Area, con indicazione: dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; dei controinteressati individuati; dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso, delle richieste di riesame, dell’esito del riesame, di eventuali ricorsi e dell’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

2. Il Responsabile dell’Accesso Civico è individuato tra i Dirigenti/Responsabili di Settore/Area dell’Ente e svolge le seguenti funzioni:
 - a) Può ricevere le istanze di accesso Civico e accesso Generalizzato, insieme agli altri soggetti e uffici di cui alle lettere a), c) e d) dell’art. 5, comma 3, del decreto Trasparenza;
 - b) Coadiuva in via ordinaria per una efficace attuazione dell’accesso il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
 - c) Monitora i tempi di pubblicazione degli atti oggetto di accesso civico e di rilascio di quelli oggetto di accesso civico generalizzato e riferisce al Responsabile della Trasparenza in caso di ritardo o inadempienza;
 - d) Svolge le funzioni istruttorie sulle richieste di riesame su cui decide il Responsabile della Trasparenza;
 - e) Cura la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione del registro degli accessi.

Il Regolamento è pubblicato nella *sezione «Accesso Civico»* di *«Amministrazione Trasparente»*, a cui si rinvia.

In ultimo, si ritiene necessario precisare che, avendo, il Decreto, assegnato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il ruolo di Organo di riesame, risulta opportuno, al fine di assicurare una più efficace garanzia dell’esercizio del diritto, separare le funzioni di Responsabile dell’Accesso Civico, a cui presentare le istanze ai sensi della citata lettera c), del comma 3, dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, dal soggetto chiamato ad una funzione di riesame di eventuale provvedimento di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro 30 giorni.

A tal *uopo*, con Determina sindacale n. 57 del 28/12/2017 è stato nominato il Responsabile per l’Accesso Civico di cui all’art. 5, 1° comma, e per l’Accesso Civico generalizzato di cui al 2° comma, nonché per le funzioni di cui alla lettera c) del 3° comma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

I superiori provvedimenti e gli strumenti regolamentari adottati dall'Ente trovano un puntuale richiamo, relativamente ai loro ambiti di applicazione, nel *“Piano triennale Anti-corruzione 2019-2021”* (Aggiornamento alla luce della determinazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018) adottato con delibera di G.M. n. 7 del 31/01/2019.

Si precisa, che a seguito della adozione della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* è stato imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di predisporre i *“Piani di prevenzione della corruzione e della illegalità”* armonizzandoli con il *“Programma per la trasparenza”* attraverso l'istituzione di una specifica sezione⁽¹⁾ all'interno del PTPC.

⁽¹⁾ PARTE GENERALE - 2.1 Caratteri generali del presente aggiornamento - Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione [...] *La trasparenza è uno degli assi portanti della politica della corruzione imposta dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni Ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).*

Si precisa, altresì, che in ottemperanza alla Determinazione ANAC n. 12/2015 sono state approvate le *“linee guida al PTPC 2016/2018”* da parte del Consiglio Comunale con provvedimento n. 5 del 14/03/2016.

Di seguito si riportano alcuni stralci relativi alla *“Introduzione al Piano Triennale anticorruzione 2019-2021”* e agli *“Esiti sulla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”*.

[...] “Introduzione al Piano Triennale anticorruzione 2019/2021

- a) Il presente aggiornamento al *“Piano”* tiene conto degli indirizzi forniti dall'ANAC con [Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018](#) (*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*) e costituisce la necessaria integrazione al precedente *“Piano Anti-corruzione 2018-2020”* approvato con Delibera di G.M. n. 65 del 31/05/2018 (aggiornato in attuazione alla [Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017](#) *“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*) che integra il precedente *“Piano Anti-corruzione 2017-2019”* approvato con Delibera di G.M. n. 112 del 24/11/2017 (aggiornato alla luce della [determinazione n. 831 del 3 agosto 2016](#)), la cui stesura è stata attuata nel rispetto delle *“Linee Guida”* dettate dall'ANAC con [Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015](#) che ha espressamente imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche di predisporre efficaci piani

di prevenzione della corruzione e della illegalità caratterizzati dalla presenza dei seguenti elementi essenziali:

- b) Specifica analisi del contesto interno ed esterno di riferimento;
- c) Mappatura dei processi e dei procedimenti;
- d) Valutazione del rischio illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa;
- e) Previsione di specifiche, chiare e determinate misure di prevenzione opportunamente scadenzate nell'ambito di vigenza del Piano;
- f) Coordinamento tra il PTPC ed il Piano della *performance*;
- g) Coinvolgimento di tutti gli attori esterni ed interni, ivi inclusi gli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e l'OIV o Nuclei di Valutazione;
- h) Previsione di un sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione previste all'interno del PTPC.

Nella redazione del presente “Piano Anti-corruzione e Trasparenza 2019-2021” si è posta l'attenzione sulle misure applicate a seguito della loro previsione nel precedente “Piano triennale 2018-2020”, non trascurando, come già esplicitato nel precedente Piano, le innovazioni legislative intervenute a seguito dell'approvazione del [D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016](#) e ss.mm.ii. avente ad oggetto “[...] ... riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del [D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017](#) “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016” e del [D.lgs. n. 97 del 25/05/2016](#) recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell'articolo 7 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nonché il novellato art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 introdotto dal citato decreto legislativo n. 97/2016 con cui si disciplina l'accesso civico “generalizzato”, che ha costituito specifico oggetto di esame nel corpo del precedente “Piano”.

Esiti sulla Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La predisposizione dell'aggiornamento al Piano anticorruzione 2018-2020, da valersi per il triennio 2019-2021, viene integrata dalla valutazione degli esiti sull'attuazione del Piano Anti-corruzione annualità 2018.

Più nel particolare la presente relazione tiene conto delle criticità e delle dinamiche relazionate nell'ambito della:

- a) gestione del rischio con riferimento al grado di monitoraggio della sostenibilità di tutte le misure di prevenzione siano esse obbligatorie, generali o specifiche;
- b) implementazione e attuazione di un sistema di integrazione tra il sistema del monitoraggio delle misure anti-corruzione ed i sistemi di controllo interno con particolare riguardo al controllo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi in via successiva.

In merito al sistema dei controlli interni, appare necessario richiamare l'evoluzione normativa in materia di controlli interni e le innovazioni introdotte.

A tale proposito, si reputa opportuno richiamare l'attività procedimentale svolta connessa all'aggiornamento dei Piani Anticorruzione adottati nei precorsi anni.

Con nota protocollo n. 1585 del 01/02/2016 avente ad oggetto: aggiornamento al "Piano anticorruzione 2016-2018 - Aggiornamento alla luce della [determinazione ANAC n. 12/2015](#)", i Responsabili di P.O. venivano invitati ad assicurare un valido contributo, ai fini dell'aggiornamento del richiamato Piano triennale, con suggerimenti e proposte che ritenevano opportuni per la predisposizione di misure idonee a contrastare il fenomeno della corruzione e della illegalità, con particolare riferimento agli ambiti di rischio del Loro settore.

Per i successivi aggiornamenti ai Piani triennali Anti-corruzione, i Responsabili di P.O. sono stati invitati ad ottimizzare i flussi comunicativi preordinati alla "Relazione annuale sul contrasto alla corruzione" e agli adempimenti connessi agli "obblighi di pubblicazione". A tal *uopo*, l'Ufficio ha predisposto n. 2 questionari (Allegato 3), da trasmettere al R.P.C.T con cadenza quadrimestrale, col precipuo scopo di monitorare l'attività procedimentale svolta dalle singole Aree funzionali ed acquisire distintamente elementi sugli obblighi di trasparenza e sulle misure adottate in materia di anticorruzione. Il monitoraggio esercitato, grazie ai flussi comunicativi in esso contenuti, potrà essere d'ausilio per il "Controllo strategico".

I richiamati questionari, per i precorsi anni, sono stati trasmessi ai Responsabili di P.O. con nota prot. n. 16/01/2017 per l'anno 2016 e con nota prot. n. 23572 del 13/12/2017 per l'anno 2017. Occorre precisare che per l'anno 2017 i due questionari sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 97/2016.

Per l'anno 2018 va evidenziato che i due questionari non sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni, ma si è unicamente operato l'adeguamento relativo all'anno 2018, per il quale devono essere garantiti i flussi comunicativi. A tal proposito, si evidenzia che con nota prot. n. 626 del 09/01/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento P.T.P.C.T. 2019-2021 - Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza" i Responsabili di P.O. sono stati convocati per il giorno 11 gennaio 2019 presso l'Ufficio del Segretario Generale, al fine di argomentare e pianificare le fasi procedurali connesse all'aggiornamento del "Piano".

A chiusura dei lavori è stato redatto un verbale in cui si evidenzia la necessità di calendarizzare i tempi e le modalità connessi agli adempimenti che i Responsabili devono assicurare, al fine di poter completare l'iter procedimentale afferente la redazione ed approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021, aggiornamento in ossequio alla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, la redazione della Relazione annuale anticorruzione per l'anno 2018 e relativa pubblicazione, che costituisce parte integrante del richiamato "Piano", nonché la redazione e la pubblicazione della "Scheda Relazione RPCT", predisposta dall'ANAC.

Il verbale, sottoposto ai Responsabili, che lo hanno debitamente sottoscritto, è depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale.

Per l'anno 2018, inoltre, sono stati pubblicati sull' *home-page* del sito istituzionale in data 10 gennaio 2019 l'AVVISO "Pubblica Amministrazione di qualità" e l'AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021", al fine di realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del "Piano".

In riscontro alla richiamata nota prot. n. 626 del 09/01/2019, i Responsabili di P.O. hanno trasmesso i questionari afferenti il monitoraggio in materia di Anti-corruzione e Trasparenza. Gli esiti dei monitoraggi compiuti trovano un puntuale richiamo nella relazione annuale del Responsabile Anti-corruzione.

Più in particolare, gli esiti dei monitoraggi ad oggi compiuti durante l'attuazione del precedente piano triennale consentono di registrare un soddisfacente superamento delle criticità emerse, nonostante il permanere di alcune di esse, alle quali con il presente aggiornamento si intende porre rimedio.

Esiti sull'attuazione del Piano Anti-corruzione e Trasparenza annualità 2018.

Come sopra esplicitato, le materie oggetto di esame di seguito rappresentate, per esigenze espositive, verranno trattate distintamente secondo il seguente ordine:

- Controlli interni;
- *Performance*;
- Anti-corruzione e Trasparenza;
- Formazione.

Per quanto esplicitato, si ritiene opportuno evidenziare come il sistema dei *controlli interni* è strettamente correlato alla *trasparenza* e all'*anti-corruzione*, oltre ad essere strumento indispensabile per la redazione del *referto annuale del Sindaco* - riguardante i controlli svolti nell'anno 2018 - da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle autonomie, entro il 30 giugno 2019.

La Sezione delle autonomie, a seguito dell'entrata a regime della riforma di cui all'art. 3, comma 2 *sub e*) del D.L. n. 174/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 148 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), è chiamata a fissare le "Linee guida" per il corretto funzionamento dei controlli interni degli Enti locali. Esse sono state approvate con *Deliberazione n. 14/SEZAUT/2018/INPR* per l'esercizio 2017.

Il Referto annuale del Sindaco - *Esercizio 2017*, in riscontro alla nota trasmessa a mezzo PEC dalla Corte dei Conti *Sezione di Controllo per la Regione Siciliana* (acquisita al prot. gen.le dell'Ente al n. 18621 del 14/09/2018) avente ad oggetto "Linee guida per il Referto annuale 2017 sul funzionamento dei controlli interni", è stato trasmesso attraverso il sistema ConTe - contabilità territoriale "Portale Servizi Online della Corte dei conti" in data 28 settembre 2018, previa attivazione utenza.

Il Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla *sezione Amministrazione Trasparente / altri contenuti / Prevenzione della corruzione*, a cui si rinvia.

In ultimo, si auspica che il lavoro svolto possa costituire un utile ausilio per il richiamo nella fase di redazione della *relazione fine mandato* e un utile riferimento per un'attività propositiva e programmatica nella *relazione del prossimo inizio mandato*. Istituti su cui si esitano di seguito brevi cenni di esposizione: il [D.lgs. n. 149/2011](#) ha previsto per gli Enti locali l'obbligo di redigere una "relazione di fine mandato", consistente in un documento sottoscritto dal Sindaco, certificato dagli Organi di controllo interno dell'Ente.

Il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riferimento al sistema e agli esiti dei controlli interni, agli eventuali rilievi della Corte dei Conti, alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti. Esso deve essere pubblicato, unitamente al rapporto di verifica, sul sito istituzionale del Comune.

Con il [D.L. n. 174/2011](#), è stato inoltre previsto l'obbligo per i Comuni di redigere anche una "relazione di inizio mandato", volta a verificare la situazione finanziaria e degli Enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario Generale, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.

Attività di Audit anno 2018

La relativa relazione riprende l'impianto espositivo della precedente redatta per l'anno 2017, mutuando parte degli argomenti oggetto di trattazione ed implementando principalmente la sezione afferente il "controllo successivo" degli atti prodotti ed approvati dall'Ente nel corso del 2018, non trascurando, altresì, la trattazione dei dettami normativi e la loro evoluzione, nonché l'attività procedimentale e regolamentare svolta nel precorso anno, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "controlli interni", "anticorruzione" e "trasparenza".

Il quadro espositivo che segue viene è suddiviso in due parti:

- Parte prima: anni 2013-2014-2015, 2016 e 2017;
- Parte seconda: anno 2018.

PARTE PRIMA

Sintesi del controllo sugli atti adottati dall'Ente - anni 2013-2014-2015, 2016 e 2017

Come ampiamente esplicitato nelle precedenti "Relazioni di Audit" relative al controllo successivo degli atti adottati dall'Ente negli anni 2013-2017, con verbale n. 1 del 15/10/2014 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione dei provvedimenti oggetto di esame, in osservanza alla normativa in materia di controllo successivo degli atti.

Gli atti oggetto di esame hanno interessato i provvedimenti di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale, oltre che le Determine sindacali e dei Responsabili di P.O.

In ossequio alle modalità soprarichiamate, con riferimento ai provvedimenti di G.M., di C.C. ed alle Determine sindacali, sottoposti a controllo successivo "obbligatorio" (misura del 10%) si è proceduto - nel rispetto del principio di rotazione - all'esame dei provvedimenti approvati recanti: il numero "pari" per l'anno 2013, il numero "dispari" per l'anno 2014, il numero "pari" per l'anno 2015, il numero "dispari" per l'anno 2016 ed il numero "pari" per l'anno 2017.

Con riferimento alle determinine dei Responsabili di P.O. si è proceduto al controllo “*obbligatorio*” nella misura del 10% delle determinine assunte in relazione alle materie indicate all’art. 5, comma 2° del “*Regolamento sul sistema dei controlli interni*”; con riferimento al controllo *facoltativo*, nel precisare che il Regolamento prevede l’esame degli atti nella misura percentuale dall’1 al 3%, è stato stabilito che il controllo venisse esteso alla percentuale massima prevista (3%) per gli atti che per il 2013 sono stati individuati nei numeri “*pari*”, per il 2014 nei numeri “*dispari*”, per il 2015 nei numeri “*pari*”, per il 2016 nei numeri “*dispari*” e per il 2017 nei numeri “*pari*”.

Nel rispetto dei criteri soprarichiamati sono stati redatti per l’anno 2013 n. 9 verbali, per l’anno 2014 n. 6 verbali, per l’anno 2015 n. 6 verbali, per l’anno 2016 n. 11 verbali e per l’anno 2017 n. 6 verbali.

Nella presente relazione, per scelta di sintesi, i dati relativi al numero di atti individuati e sottoposti al *controllo successivo obbligatorio* nella misura del 10% e *facoltativo* nella misura del 3% non vengono riportati in forma tabellare.

I dati relativi all’attività svolta dal Gruppo di Audit per gli anni 2013-2017 trovano riscontro nei richiamati verbali depositati presso l’Ufficio del Segretario Generale.

Inoltre, la documentazione relativa all’attività di Audit è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente alla *sezione “Amministrazione trasparente/ controlli e rilievi sull’amministrazione/ controlli interni”*.

PARTE SECONDA

Anno 2018

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di agosto, presso l’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il “*Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anticorruzione*” istituito con Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014, a seguito di comunicazione ai Componenti con nota recante prot. n. 15813 del 01/08/2018, giusto verbale n. 1 del 20/01/2018.

In apertura dei lavori, il *Dott. Giuseppe Benfatto*, nella qualità di Segretario Comunale, nominato con determina sindacale n. 5 del 12/04/2018 in reggenza a scavalco per il periodo di mesi tre prorogati con ulteriori mesi due con determina sindacale n. 21 dell’11/07/2018, nonché di Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza - ai sensi vigente normativa in materia, che di norma individua nel Segretario Comunale il Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza - comunica agli astanti che assumerà la presidenza dell’Autorità di Audit in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 5 del Regolamento sui controlli interni.

I Componenti del “*Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anticorruzione*” risultano essere per l’anno 2018:

Benfatto Giuseppe	Presidente
Di Stefano Santi - <i>Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti</i>	Componente
Gentile Enza - <i>Area V e VII - Servizi Finanziati - Tributi</i>	Componente
La Pila Marinella - <i>Area I Affari Generali</i>	Componente
Marino Mariella - <i>Area VI Polizia Municipale</i>	Componente
Miceli Cettina - <i>Area IV Territorio e Ambiente</i>	Componente

Di Falco Giuseppe *Segreteria Generale*, con le funzioni di Segretario

Costantino Marilena *Segreteria Generale*, con le funzioni di Segretario supplente

Di seguito, per esigenza espositiva, si reputa opportuno riportare alcuni stralci del richiamato verbale, al fine di rappresentare l’attività di Audit per l’anno 2018 ed i criteri da adottare per l’esercizio del controllo successivo degli atti prodotti ed approvati nel corso del 2018.

[...] “Il Presidente informa i Componenti dell’Audit che per l’individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio e/o facoltativo* i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti e non con il criterio applicato negli anni precedenti (2013-2017), che prevedeva l’individuazione e l’esame dei provvedimenti recanti numero *pari e/o dispari*, nel rispetto dell’alternanza numerica - indicato a inizio attività, in riferimento all’anno in cui viene esercitato il controllo successivo degli atti - (cfr. Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014).

Il Presidente informa, altresì, che il richiamato criterio da applicare secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti è stato disposto con Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018 avente ad oggetto “*Attività di Audit - Programma annuale per il controllo successivo degli atti*”.

I Componenti del Gruppo per l’Autorità di Audit prendono atto dell’esposizione del Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere all’individuazione dei provvedimenti sottoposti al controllo successivo nella misura del 10% e/o del 3% secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti.

Viene stabilito che per l’individuazione dei provvedimenti da esaminare si procederà attraverso un sorteggio da effettuare con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri; qualora si dovesse rendere necessario si procederà attraverso uno e/o più successivi sorteggi, nell’ipotesi in cui i numeri sorteggiati non dovessero essere sufficienti per il raggiungimento del numero dei provvedimenti da esaminare a campione (nella misura percentuale prevista del 10% e/o del 3%, a seconda della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo).

Il Presidente preso atto della decisione presa collegialmente, evidenzia l'opportunità di assegnare i provvedimenti sorteggiati ai Componenti dell'Autorità di Audit, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto esaminatore. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in presenza dei Componenti dell'Autorità di Audit e, ove occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione”.

Inoltre, occorre evidenziare che, come già anticipato nella seduta di Audit del 26/03/2018, giusto verbale n. 6 in pari data, afferente il controllo successivo degli atti approvati nel 2017, per l'anno 2018 gli incontri di Audit afferenti l'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nell'anno 2018, si terranno con cadenza quadrimestrale in osservanza della disciplina dettata dall'Art. 9 “Controllo successivo” del Regolamento “*Discipline in materia di controlli interni e di servizi alla Cittadinanza*”, che modifica l'art. 5 del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” approvato delibera di C.C. n. 39 del 13/11/2013.

Di seguito si riporta stralcio del comma 12, del richiamato art. 9:

“[...] Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche (almeno quadrimestrali) ...”

Anno 2018 - 1° Quadrimestre

Verbali redatti per l'anno 2018 (1° Quadrimestre)

Verbale n. 1 del 20/08/2018

Verbale n. 2 del 29/08/2018

Provvedimenti individuati nel 1° quadrimestre per l'anno 2018 per essere sottoposti al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e/o *facoltativo* (nella misura del 3%):

- Delibere di G.M. recanti i numeri 10, 11, 22, 23, 38;
- Delibere di C.C. recanti i numeri 10;
- Determine sindacali recanti i numeri 1;
- Determine dei Responsabili di P.O recanti i numeri 90, 107, 147, 166, 172 (10%), in ordine progressivo;
- Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 22, 29, 34, 56, 124.

Provvedimenti dal 01/01/2018 al 30/04/2018	Adottati	Misura % adottata per il controllo successivo	Esaminati
Delibere di Giunta Municipale	n. 45	10%	n. 5 su 45
Delibere di Consiglio Comunale	n. 12	10%	n. 1 su 12
Determine sindacali	n. 7	10%	n. 1 su 7
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 172	10%	n. 7 su 46⁽¹⁾
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 172	3%	n. 5 su 172

* Le determine da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio* nella misura del 10% sono state individuate in relazione alle materie indicate all'art. 5, comma 2° del "Regolamento sul sistema dei controlli interni". Per l'individuazione dei provvedimenti, da sottoporre al controllo successivo *obbligatorio* e/o *facoltativo*, i controlli a campione saranno effettuati secondo il principio della casualità mediante il sorteggio dei provvedimenti. Il sorteggio sarà effettuato con l'ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri.

⁽¹⁾ Nota: si rimanda al verbale n. 1 del 20/08/2018 (allegato E).

Anno 2018 - 2° Quadrimestre

Verbali redatti per l'anno 2018 (2° Quadrimestre)

Verbale n. 3 del 12/09/2018

Verbale n. 4 del 03/10/2018

Verbale n. 5 del 08/10/2018

Provvedimenti individuati nel 2° semestre per l'anno 2018 per essere sottoposti al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e/o *facoltativo* (nella misura del 3%):

- Delibere di G.M. recanti i numeri 52, 59, 74, 85;
- Delibere di C.C. recanti i numeri 14;
- Determine sindacali recanti i numeri 13, 14;
- Determine dei Responsabili di P.O recanti i numeri 198, 212, 247, 275, 286, in ordine progressivo;
- Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 182, 195, 214 (3%).

Provvedimenti dal 01/05/2018 al 31/08/2018	Adottati	Misura % adottata per il controllo successivo	Esaminati
Delibere di Giunta Municipale	n. 43	10%	n. 4 su 43
Delibere di Consiglio Comunale	n. 14	10%	n. 1 su 14
Determine sindacali	n. 22	10%	n. 2 su 22
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 149	10%	n. 3 su 28⁽¹⁾
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 149	3%	n. 5 su 149

* si rimanda alla nota riportata per l'anno 2018- 1° Quadrimestre.

⁽¹⁾ Nota: si rimanda al verbale n. 3 del 12/09/2018 (allegato E).

Anno 2018 - 3° Quadrimestre

Verbali redatti per l'anno 2018 (3° Quadrimestre)

Verbale n. 6 del 21/01/2019

Verbale n. 7 del 23/01/2019

Verbale n. 8 del 28/01/2019

Provvedimenti individuati nel 3° quadrimestre per l'anno 2018 per essere sottoposti al controllo successivo *obbligatorio* (nella misura del 10%) e/o *facoltativo* (nella misura del 3%), in ordine progressivo:

- Delibere di G.M. recanti i numeri 89, 93, 123, 127, 134, 151;
- Delibere di C.C. recante il numero 28;
- Determine sindacali recanti i numeri 37, 38;
- Determine dei Responsabili di P.O recanti i numeri 379, 411, 412, 511, 523, 528, 565, 575;
- Determine dei Responsabili di P.O. recanti i numeri 326, 387, 413, 475, 502, 517, 566, 569 (3%).

Provvedimenti dal 01/09/2018 al 31/12/2018	Adottati	Misura % adottata per il controllo successivo	Esaminati
Delibere di Giunta Municipale	n. 65	10%	n. 6 su 65
Delibere di Consiglio Comunale	n. 14	10%	n. 1 su 14

Determine sindacali	n. 24	<i>10%</i>	n. 2 su 24
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 149	<i>10%</i>	n. 3 su 28⁽¹⁾
Determine dei Responsabili di P.O.	n. 149	<i>3%</i>	n. 5 su 149

* si rimanda alla nota riportata per l'anno 2018- 1° Quadrimestre.

⁽¹⁾ Nota: si rimanda al verbale n. 7 del 23/01/2019 (allegato E).

I superiori dati relativi all'attività svolta dal Gruppo di Audit riportati in forma tabellare trovano riscontro nei richiamati verbali depositati presso l'Ufficio del Segretario Generale.

Inoltre, la documentazione relativa all'attività di Audit è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione *“Amministrazione trasparente/ controlli e rilievi sull'amministrazione/ controlli interni”*.

CONCLUSIONI

Le conclusioni di seguito rappresentate riprendono l'impianto della precedente relazione, mutuando, altresì, parte del contenuto, in considerazione del fatto che non si registrano scostamenti rilevanti.

L'esperienza finora maturata ci permette di monitorare il percorso del quinquennio trascorso, attraverso cui si è sviluppata l'attività di *audit* che, pur non sviando il fine proprio del controllo, ha assunto caratteristiche di “pianificazione” e di “proceduralizzazione” del sistema attraverso un'articolazione organizzativa regolamentata nei tempi e nei fini, proponendosi di verificare non solo la formale conformità degli atti ai requisiti di legittimità e/o liceità, ma altresì consolidare una cultura dell'organizzazione qualificata dall'esperienza aziendalistica da cui trarre la diversificazione tipologica dei diversi *audit* per adattarli alla variegata area di intervento della P.A.

Invero, l'attività di controllo sui provvedimenti prodotti ed adottati dall'Ente nel quinquennio 2013-2017, oltre a verificare la coerenza ai principi di legalità e trasparenza, permette attraverso una loro segmentazione di perfezionare il sistema dei processi, programmi e procedure che muove dal programma di mandato del Sindaco per completarsi con la pianificazione strategica ed operativa, oltre che con i cicli di gestione della *performance*.

Le verifiche dell'Autorità di Audit, alla luce dell'esperienza acquisita e delle riflessioni manifestate, oltre a svolgere le funzioni cui è preposta nell'esercizio del controllo successivo degli atti, è auspicabile che amplii la sfera di azione introducendo elementi di indagine che permettono di adattare strumenti “investigativi” propri della metodologia aziendalistica, proponendo un valido

contribuito alla cultura dell'organizzazione e la rilevazione incrociata di dati utili al controllo di gestione, cui è deputato il competente Organismo.

Il monitoraggio non può limitarsi allo scopo, seppur rilevante, di verificare la legittimità dell'attività amministrativa, ma deve spingersi oltre al fine di sviluppare, attraverso un'indagine retrospettiva, un'analisi degli indicatori utili ad intraprendere azioni correttive, soprattutto in ambiti sensibili a potenziali risultati di efficacia ed efficienza.

A tal uopo, mutuare dal sistema aziendalistico indicatori idonei al raggiungimento del superiore fine appare oltremodo opportuno per attribuire all'Autorità di audit una funzione prospettica che qualifica quella mirata al controllo delineata dal Legislatore, con questa non confliggente.

Infatti, il sistema di verifica nell'ambito aziendalistico si articola, in sintesi, nell'audit di prodotto, di processo, di programma e di sistema che possono trovare la loro analogica applicazione nell'attività della P.A.

L'analogia **prodotto-servizio** permette di valutare le modalità con cui il servizio viene svolto, il rispetto delle modalità più idonee al soddisfacimento dell'utente finale e alla vocazione territoriale nel cui ambito viene soddisfatta la fruizione.

Così come, l'analogia **processo-procedimento** permette di monitorare e verificare la corretta applicazione della sequenza di atti che si traducono nel procedimento amministrativo, procedendo dalla manifestazione della volontà della P.A. fino al provvedimento finale, valutando la corretta applicazione delle norme di riferimento, la tutela dei diritti coinvolti rispetto al principio di semplificazione.

L'analogia **programma-istruttoria** permette l'applicazione di criteri che, se nel sistema aziendalistico si traduce in obiettivi di qualità, nel procedimento amministrativo si qualifica per il rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità, che permette di integrare l'**audit di sistema** che, parimenti, nella P.A. permette di verificare la *cultura organizzativa* che qualifica la funzione di controllo, anche al fine di suggerire azioni correttive e/o interventi migliorativi, ove si ravvisano potenziali processi evolutivi idonei a superare le insufficienze riscontrate.

La cultura organizzativa è, altresì, la rappresentazione coerente della *performance* dei dipendenti, che caratterizza l'approccio al contesto lavorativo che può limitarsi al mero adempimento dei compiti o costituire indicatore di accrescimento di competenze, tanto più generativo di valore quanto più i dipendenti si sentono impegnati in alto contenuto di collaborazione.

La coesistenza di queste combinazioni, che permettono di porre al centro della comunità lavorativa il dipendente pubblico, contribuiscono ad aumentare il grado di benessere e le spinte motivazionali che qualificano le prestazioni ed ottimizzare i risultati anche attraverso le sollecitazioni, i

suggerimenti e le disposizioni indirizzate ai Responsabili di PP.OO. che, per loro tramite, accrescono il livello di crescita generale.

La suesposta sintesi permette di rappresentare l'indirizzo per un idoneo perseguimento dell'interesse pubblico che trova la sua più alta estrinsecazione nel soddisfacimento del bisogno del cittadino e del benessere del dipendente.

Anche tal fine, si è ritenuto opportuno riproporre, per i provvedimenti adottati nel 2018 e sottoposti al controllo successivo "obbligatorio" nella misura del 10% e/o "facoltativo" nella misura del 3%, maturare riflessioni e sviluppare osservazioni da indirizzare ai Responsabili di Posizioni Organizzative.

La presente relazione a firma del Segretario Comunale *Dott. Giuseppe Benfatto* - con incarico di reggenza a scavalco dal 1° gennaio 2019, giusta Determina sindacale n. 1 del 18/01/2019, prorogato fino al 28 febbraio 2019 con successiva Determina sindacale n. 5 del 08/02/2019, previa autorizzazioni prefettizie (Determine n. 50/2019 e n. 150/2019) - afferente l'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nell'anno 2018, nonché la documentazione relativa all'attività di Audit, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente alla *sezione "Amministrazione trasparente/controlli e rilievi sull'amministrazione/controlli interni"*.

Lungo il percorso, che ha consolidato la professionalità e qualificato la competenza dei Componenti dell'autorità di Audit, si sono registrati riscontri significativi sotto il profilo della sensibilizzazione dei Dirigenti ed un diffuso interesse del personale, attraverso le relazioni che all'*uopo* sono stati trasmessi ai Responsabili di Posizione Organizzativa, con cui si sono evidenziate le criticità superabili attraverso oculati interventi preordinati a rimuovere le criticità evidenziate.

Le relazioni annuali trasmesse all'indirizzo del Sindaco e del Presidente del Consiglio, oltre ad assicurare un obbligatorio passaggio istituzionale, hanno costituito un'efficace veicolo di sensibilizzazione dei rappresentanti degli Organi politici in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'attività preordinata al controllo interno ha consentito di sviluppare contemporaneamente un processo formativo e di sensibilizzazione anche negli ambiti più propri della *performance* e della trasparenza, in quanto un'attenta valutazione nel merito dell'attività prestazionale permette di qualificare la meritocrazia e quindi di presidiare in modo efficace i centri di responsabilità. Attraverso i flussi informativi elaborati all'interno per essere veicolati all'esterno si permette una conoscibilità dei processi procedurali che incrementano la *performance* degli operatori.

La suesposta sintesi permette di rappresentare l'indirizzo per un idoneo perseguimento dell'interesse pubblico, che trova la sua più alta estrinsecazione nel soddisfacimento del bisogno del cittadino e del benessere del dipendente.

Anche tal fine, si è ritenuto di riproporre, per i provvedimenti adottati nel 2018 e sottoposti al controllo successivo, maturare riflessioni e sviluppare osservazioni da indirizzare ai Responsabili di Posizioni Organizzative a mezzo nota che verrà redatta separatamente.

La presente relazione redatta a chiusura dei lavori di Audit per l'anno 2018, giusto verbale n. 8 del 28/01/2019, afferente l'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente nell'anno 2018, verrà trasmessa, a mezzo PEC o *e-mail* istituzionale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Carlentini, 13/02/2019

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Benfatto